



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, DEL VECCHIO,  
ICHINO, ROILO e VERONESI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2009**

Istituzione della Città metropolitana di Milano

ONOREVOLI SENATORI. – Il tema dell’attuazione delle disposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione è ormai iscritto nell’agenda politica da oltre sette anni. Tra le disposizioni ancora da attuare rientrano anche quelle relative alle Città metropolitane. È infatti d’obbligo ricordare come l’istituto della città metropolitana sia stato introdotto nel nostro ordinamento già dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per poi essere recepito nell’articolo 114 della Costituzione a seguito dell’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La legge n. 142 del 1990 prevedeva nelle regioni a statuto ordinario la formazione di nove città metropolitane intorno ai seguenti capoluoghi di regione: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli. Le relative città metropolitane avrebbero dovuto poi essere costituite con decreto legislativo del Governo, su proposta della regione interessata, entro il termine della scadenza della delega, ovvero ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente la legge 2 novembre 1993, n. 436, ha prorogato i termini per l’esercizio della delega. Dopo un ulteriore passaggio costituito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, si è infine giunti all’attuale organica formulazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», ove è stato previsto per la costituzione delle città metropolitane un consenso e un concorso da parte di tutti i soggetti interessati – comune capoluogo, altri comuni, provincia, regione, popolazioni interessate consultate tramite *referendum* – e fornendo di fatto a ciascuno di que-

sti soggetti un sostanziale potere di veto che ha finito con lo scoraggiare qualsiasi iniziativa in tal senso.

Sebbene nessuna delle aree metropolitane individuate dalla legge n. 142 del 1990 abbia proceduto alla propria fase istitutiva, probabilmente proprio a causa dei suddetti meccanismi di veto incrociati, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le città metropolitane sono entrate nel testo costituzionale, venendo enumerate tra gli enti costitutivi della Repubblica nel nuovo testo dell’articolo 114, assumendo quindi, come gli altri enti, autonomia statutaria e pari dignità giuridica e politico-costituzionale. Tale plurale equiordinazione, pur essendo stata ridimensionata in parte dalla Corte costituzionale, presuppone l’esistenza dell’ente, rendendone quindi fondamentale ed indispensabile l’istituzione. L’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del 2001, in particolare relativamente alla costituzione delle città metropolitane, è un punto fondamentale ai fini del rinnovamento e della differenziazione del sistema istituzionale ed amministrativo italiano ed è stato oggetto di tentativi di attuazione da parte del Legislatore.

Durante la XIV legislatura, infatti, venne approvata la legge 5 giugno 2003, n. 131 (meglio nota come «legge La Loggia») la quale all’articolo 2 conteneva una delega al Governo per l’individuazione e l’allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e per l’istituzione delle città metropolitane. Sebbene la legge fosse stata approvata con il consenso – implicito ma sostanziale – dell’opposizione, la delega ivi contenuta non venne esercitata entro il termine di scadenza della legislatura.

Nella legislatura successiva, la XV, il governo Prodi presentò al Senato il disegno di legge atto Senato n. 1464, «Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001». Questo disegno di legge, anche noto come «Carta delle autonomie locali», aveva anche acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e in merito ad esso si profilava un accordo in sede di 1<sup>a</sup> Commissione tra maggioranza e opposizione. Lo scioglimento anticipato della legislatura impedì che si pervenisse all'approvazione del disegno di legge.

La specificità delle grandi aree urbane rispetto ad altre zone del Paese va assolutamente riconosciuta, come d'altronde è stato già fatto in passato in altri grandi Paesi europei. La mancata attuazione delle città metropolitane non fa altro che aumentare gli ostacoli che in futuro si troveranno lungo la strada della necessaria semplificazione della rete amministrativa e della rete di responsabilità pubblica. La nuova *governance* che va disegnata deve essere anzitutto caratterizzata da un'azione amministrativa efficiente ed efficace. Non è possibile dunque non avvertire l'urgenza di un nuovo modello di governo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Senato della Repubblica ha recentemente licenziato il disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il disegno di legge trasmesso alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2105) contiene all'articolo 22 le norme transitorie per le città metropolitane, recante disposizioni di carattere procedurale che non contrastano con il contenuto della proposta che qui si presenta. L'emendamento da cui tali disposizioni hanno tratto origine è stato fortemente voluto dall'opposizione e ha raccolto il consenso di tutte le parti politiche.

La mancanza di norme finanziarie specifiche aveva finito con il costituire un'oggettiva difficoltà all'istituzione delle città metropoli-

tane: oggi la verosimile prospettiva della loro attuazione nell'ambito del federalismo fiscale impone certamente un'accelerazione del percorso di individuazione di ordinamenti differenziati per le principali aree urbane del Paese. Se i precedenti tentativi del Legislatore di far fronte a tale esigenza sono stati in passato vanificati, la stessa esistenza di tali tentativi è indicativa di una diffusa e condivisa percezione della urgenza attuativa delle norme costituzionali di riferimento.

Tenendo conto di siffatti precedenti e alla luce dei recenti sviluppi relativi al federalismo fiscale, il presente disegno di legge vuole infatti andare a inserirsi nel quadro complessivo dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, tentando così non solo di superare lo storico dualismo italiano tra strutture ministeriali e autonomie territoriali, ma anche di dare delle risposte alla dispersione del potere, della responsabilità pubblica ad oggi frammentata e dispersa in un'amministrazione policentrica.

Le ben più ampie necessità di riforme istituzionali del nostro Paese non devono però offuscare le specifiche necessità percepite e vissute da alcune aree particolari.

In questo senso lo stesso statuto della regione Lombardia, all'articolo 1, comma 3, fornisce un importante riferimento per il disegno di legge che qui si propone, nel riconoscere Milano capoluogo della regione e stabilendo che le sue funzioni di città metropolitana saranno disciplinate dalla legge.

Significativamente l'area metropolitana milanese deve infatti attualmente fronteggiare alcuni gravi limiti relativi alla mancata attuazione di riforme della *governance* metropolitana. Già oggi la realtà socio-economica e il sistema produttivo di questo territorio scontano il mancato adeguamento delle istituzioni pubbliche alla loro nuova configurazione, che supera gli attuali confini amministrativi e si declina in una logica di area vasta.

Milano rimane l'agglomerato urbano più ricco e produttivo d'Italia; un punto di snodo

all'interno dei principali *network* europei, come il Corridoio 5 e altre grandi aree di sviluppo economico, oltre a mantenere posizioni elevate all'interno della classifica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia questa città sta attualmente fronteggiando una crisi di competitività a seguito dell'irruzione su scala globale delle economie emergenti le quali, presentando una costante disponibilità di manodopera a basso costo nonché un certo potenziale di ricerca e innovazione, stanno mettendo a dura prova il circuito produttivo milanese. Infatti, secondo uno studio elaborato dall'OCSE nel 2006 su iniziativa della provincia di Milano, città come Francoforte, Monaco, Stoccarda, Zurigo, Madrid, Lione, Barcellona, Vienna/Bratislava e Budapest stanno aumentando gli investimenti sui loro *asset* tradizionali o stanno costruendo nuovi vantaggi competitivi, mettendo perciò a dura prova la competitività del capoluogo lombardo.

Accanto a questi problemi di tipo economico, Milano e la sua provincia devono fronteggiare anche un oggettivo problema di governo del territorio connesso soprattutto al problema dello sviluppo esponenziale dell'*hinterland* e delle zone periferiche - a causa degli alti prezzi del mercato immobiliare nel centro città - e ai relativi e rilevanti problemi di mobilità, viabilità e della rete dei trasporti pubblici. Assicurare con *standard* di efficienza la mobilità dei circa sette milioni di abitanti di quella che l'OCSE ha individuato come «regione metropolitana milanese» rappresenta un obiettivo imprescindibile di politica pubblica il cui raggiungimento sarebbe agevolato da un governo integrato metropolitano, al pari di quanto avviene a Londra o a Stoccarda. Nel già citato rapporto, l'OCSE concludeva proprio in questa direzione: una forma di governo metropolitano è l'unica via possibile per salvare l'area metropolitana milanese da un possibile declino.

La necessaria riforma dei meccanismi di *governance* verso un modello di «collaborazione razionale» appare passaggio indispensabile per la concretizzazione di grandi progetti. Senza un razionale, responsabile e coordinato supporto politico non è pensabile attuare progetti innovativi di riforma di lungo periodo. La specificità di Milano e della sua provincia da un punto di vista economico-produttivo, amministrativo, urbanistico e logistico pare essere ragionevole giustificazione dell'approvazione di un provvedimento che istituisca la città metropolitana nell'area che probabilmente più di ogni altra necessita di un modello di amministrazione d'area vasta diverso da quello provinciale.

La poca chiarezza nel sistema dell'amministrazione e della responsabilità pubblica rischia di generare dei danni profondi nel prossimo futuro anche in riferimento a quello che è unanimemente considerato il volano della ripresa e del nuovo slancio in avanti della città: l'Expo 2015 che verrà ospitato all'interno del più grande polo fieristico attualmente operativo in tutta Europa. La mancanza di riforme della *governance* metropolitana rischia di recare danni gravi all'evento e di vanificare il valore innovativo e modernizzatore dell'Expo 2015 come grande *flagship project* ovvero grande progetto attrattivo, al pari di quanto è avvenuto con la riqualificazione di Barcellona grazie alle Olimpiadi del 1992, di Bilbao con la costruzione del *Guggenheim Museum* o di quanto avvenuto in altre grandi città italiane, come a Torino con le Olimpiadi invernali del 2006. Per fronteggiare con successo questa sfida è necessario che Milano affronti i nodi cruciali della vivibilità e della viabilità dell'area metropolitana, riformando le proprie istituzioni pubbliche e dotandosi di uno strumento di governo territoriale più ampio e moderno quale quello della città metropolitana.

Il presente disegno di legge istituisce la Città metropolitana di Milano e consta complessivamente di quindici articoli. Le dispo-

sizione qui previste troveranno evidentemente integrazione quando sarà approvata la normativa generale di attuazione delle città metropolitane.

L'articolo 1 istituisce la Città metropolitana di Milano, prevedendo che il suo territorio si articoli in comuni e che il comune di Milano si articoli in municipi. È altresì previsto che il territorio metropolitano coincida inizialmente con la circoscrizione della provincia di Milano, salva la possibilità per altre province limitrofe e per comuni contermini di aderire alla Città metropolitana di Milano secondo le modalità previste dall'articolo 12. Il comma 4 prevede la cessazione della provincia di Milano e dei suoi organi a decorrere dalla data di insediamento del primo consiglio metropolitano di Milano eletto ai sensi della presente legge. All'ultimo comma è infine disciplinata la successione integrale della Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti di diritto privato attribuiti alla titolarità della preesistente provincia di Milano.

L'articolo 2 disciplina le funzioni attribuite alla Città metropolitana, prevedendo al comma 1 il subentro alla provincia di Milano nell'esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni. Il comma 2 considera la possibilità di attribuire alla Città metropolitana di Milano ulteriori funzioni tramite legge regionale. Il comma 3 attribuisce infine all'esercizio esclusivo della Città metropolitana le funzioni amministrative in materia di: pianificazione territoriale generale; sostegno allo sviluppo economico e alle attività produttive; ambiente e rifiuti; trasporti, viabilità e infrastrutture di area vasta; lavoro e formazione; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; agricoltura; turismo. Il comma 4 regola la posizione della Città metropolitana di Milano in seno alle conferenze dei servizi e nei rapporti con lo Stato e la regione Lombardia.

L'articolo 3 disciplina le funzioni attribuite ai comuni e ai municipi della Città metropolitana. Il comma 1 attribuisce all'esclu-

sivo esercizio dei comuni le funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica. Il comma 2 prevede che il comune di Milano modifichi il proprio statuto per attribuire l'esclusivo esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ai propri municipi. Il comma 3, al pari del comma 2 dell'articolo precedente, considera la possibilità per la Città metropolitana di Milano di delegare proprie funzioni ai comuni.

L'articolo 4 individua quali organi della Città metropolitana di Milano il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano.

L'articolo 5 disciplina l'elezione e i poteri del sindaco metropolitano. Al comma 1 viene previsto l'utilizzo delle disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia anche per l'elezione del sindaco metropolitano. I commi successivi attribuiscono poi al sindaco metropolitano tutte le competenze amministrative della Città metropolitana, non riservate dalla legge al consiglio o ai funzionari. In particolare, è previsto, al comma 2, che il sindaco metropolitano per l'esercizio delle sue funzioni si avvalga di un unico ufficio di supporto; ai commi 3 e 4, che il sindaco metropolitano sovrintenda all'esecuzione degli atti ed all'esercizio delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana. Il comma 5 introduce la possibilità per il sindaco metropolitano di delegare ad uno o più consiglieri metropolitani proprie funzioni. La disposizione non sposta la responsabilità amministrativa dal sindaco metropolitano ad altri soggetti, ma mira a permettere una più funzionale organizzazione dell'attività amministrativa, compresa la delega delle funzioni vicarie. Il comma 6 riguarda le nomine dei rappresentanti della Città metropolitana, presso enti, aziende e istituzioni e il comma 7 le nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi e il conferimento degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. Il

comma 8 prescrive per il sindaco metropolitano il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

L'articolo 6 disciplina la funzione e la composizione del consiglio metropolitano. Il comma 2 prevede l'elezione quinquennale dei suoi quarantacinque componenti secondo le disposizioni previste per l'elezione dei consiglieri provinciali.

L'articolo 7 disciplina la funzione e la composizione della conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano. Il comma 2 prevede che la conferenza dei sindaci sia composta da tutti i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano e dai presidenti dei municipi del comune di Milano e che non sia ammessa la rappresentanza. I commi 3 e 4 introducono la possibilità, per un terzo dei componenti della conferenza dei sindaci, di chiedere che una delibera del consiglio metropolitano sia sottoposta all'esame della conferenza stessa che può proporre al consiglio metropolitano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione da parte del consiglio, modifiche alla delibera sulle quali il consiglio decide in via definitiva. Il comma 5 prescrive il parere obbligatorio e non vincolante, sempre nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del parere, per determinate deliberazioni.

L'articolo 8 attribuisce la potestà statutaria alla Città metropolitana, disciplinando la procedura di adozione dello statuto e il suo contenuto.

L'articolo 9 prevede il passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano. In particolare, il comma 1 attribuisce al sindaco metropolitano determinate funzioni in materia di pubblica sicurezza; il comma 2 attribuisce al sindaco metropolitano le funzioni prefettizie in materia di protezione civile; il comma 3 attribuisce al sindaco metropolitano il potere di adottare ordinanze nel caso di inerzia del sindaco prevista dal comma 10 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000; il comma 4 attribuisce al sindaco metropolitano le funzioni prefettizie in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il comma 5 prevede la possibilità per il sindaco metropolitano di avvalersi degli organi di polizia statale, locale, urbana e rurale per l'esercizio delle attribuzioni conferite da quest'articolo e per il rispetto dei regolamenti metropolitani. Il comma 6 conferisce al questore di Milano le funzioni prefettizie in materia di pubblica sicurezza non attribuite al sindaco metropolitano. Il comma 7 mantiene in capo ai sindaci comunali e ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati le rispettive competenze in materia di pubblica sicurezza. Il comma 8 prevede infine che il prefetto di Milano conservi le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e di coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.

L'articolo 10 stabilisce che, fatte salve le competenze regionali in materia di trasporti, la Città metropolitana possa istituire un'Agenzia metropolitana dei trasporti alla quale i comuni appartenenti alla Città metropolitana conferiscono le partecipazioni societarie detenute nelle aziende che operano nel settore.

L'articolo 11, relativo al finanziamento delle funzioni della Città metropolitana di Milano, stabilisce che esso sia assicurato nelle forme previste dalle leggi dello Stato. I commi successivi stabiliscono le due fonti di finanziamento principali: da un lato il comma 2 prevede che la Città metropolitana di Milano subentri alla provincia di Milano in tutte le entrate ad essa spettanti; dall'altro viene attribuita alla Città metropolitana di Milano un'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti riscosse nel territorio metropolitano.

L'articolo 12 esplica il procedimento di adesione facoltativa alla Città metropolitana di Milano da parte di altre province limitrofe e di comuni contermini. I commi 2 e 3 stabi-

liscono le procedure per l'avvio del procedimento di adesione, mentre i commi 4 e 5 affidano alla legge dello Stato la disciplina necessaria all'attuazione dell'adesione alla Città metropolitana di Milano.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, il trasferimento alla Città metropolitana di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Milano inerenti alle funzioni trasferite e, al comma 2, il trasferimento ai comuni del personale della provincia di Milano addetto a funzioni devolute ai comuni stessi, per l'esercizio delle medesime funzioni. Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare sentito il sindaco metropolitano di Milano, il passaggio alla Città metropolitana di Milano del personale della prefettura - ufficio territoriale del Governo di Milano addetto a funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 9.

L'articolo 14 contiene le norme finali, prevedendo, al comma 1, che la modifica, de-

roga o abrogazione di qualunque disposizione dettata nella legge non possa essere attuata se non espressamente; al comma 2, l'applicazione alla Città metropolitana delle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili e, al comma 3, l'obbligo di convocare i comizi elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza della spesa pubblica.

A fronte dell'urgenza di riforma della *governance* di una delle aree più produttive e sviluppate del Paese e con l'auspicio di costituire uno stimolo ed una sperimentazione utili anche per le altre aree metropolitane italiane, i promotori auspicano pertanto un esame ed un approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della Città metropolitana di Milano)*

1. È istituita la Città metropolitana di Milano.

2. Il territorio della Città metropolitana di Milano si articola al suo interno in comuni. Il comune di Milano si articola in municipi.

3. La Città metropolitana di Milano coincide con la circoscrizione della provincia di Milano, salva la possibilità per altre province limitrofe e per comuni contermini di aderirvi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della presente legge.

4. La provincia di Milano cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento del primo consiglio metropolitano di Milano eletto ai sensi della presente legge.

5. La Città metropolitana di Milano succede alla provincia di Milano in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente.

## Art. 2.

*(Funzioni attribuite alla Città metropolitana di Milano)*

1. La Città metropolitana di Milano subentra alla provincia di Milano nell'esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni.

2. Con la legge regionale possono essere attribuite alla Città metropolitana di Milano ulteriori funzioni.

3. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle



competenze regionali, sono attribuite all'esercizio esclusivo della Città metropolitana di Milano le funzioni amministrative in materia di:

- a) pianificazione territoriale generale;
- b) sostegno allo sviluppo economico e alle attività produttive;
- c) ambiente e rifiuti;
- d) trasporti, viabilità e infrastrutture di area vasta;
- e) lavoro e formazione;
- f) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- g) agricoltura;
- h) turismo.

4. La Città metropolitana di Milano promuove la conclusione di accordi di programma e lo svolgimento di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel suo territorio con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Città metropolitana di Milano è interlocutore della regione Lombardia e dello Stato per accordi di programma che prevedano interventi ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Milano può essere delegata dalla regione Lombardia o dallo Stato per l'applicazione e l'esecuzione, in tutto o in parte, di accordi di programma che la vedano partecipe.

### Art. 3.

*(Devoluzione di funzioni ai comuni  
e ai municipi della Città  
metropolitana di Milano)*

1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all'esercizio esclusivo dei comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano le funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Milano prevede nel proprio statuto l'attribuzione esclusiva delle funzioni amministrative di cui al comma 1 ai propri municipi.

3. La Città metropolitana di Milano può delegare ai comuni l'esercizio di proprie funzioni.

#### Art. 4.

*(Organi della Città metropolitana di Milano)*

1. Sono organi della Città metropolitana di Milano il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano.

#### Art. 5.

*(Sindaco metropolitano di Milano)*

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il sindaco metropolitano è organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana di Milano e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio, avvalendosi di un ufficio di supporto istituito ai sensi dell'articolo 90 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana di Milano, convoca il

consiglio metropolitano di Milano quando non è previsto il presidente del consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana di Milano.

5. Il sindaco metropolitano può delegare proprie funzioni ad uno o più consiglieri metropolitani.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Città metropolitana di Milano presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il sindaco metropolitano nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il sindaco metropolitano presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

#### Art. 6.

##### *(Consiglio metropolitano di Milano)*

1. Il consiglio metropolitano è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana di Milano ed esercita le competenze individuate dall'arti-

colo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il consiglio metropolitano è composto da quarantacinque membri eletti ogni cinque anni secondo le disposizioni previste dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 7.

##### *(Conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano)*

1. La conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano è organo di rappresentanza dei comuni.

2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano e dai presidenti dei municipi del comune di Milano. Non è ammessa rappresentanza.

3. La conferenza, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può chiedere al consiglio metropolitano che una delibera posta all'ordine del giorno del consiglio sia esaminata, prima della votazione, anche dalla conferenza.

4. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della delibera di cui al comma 3 da parte del consiglio alla conferenza, questa può proporre modifiche sulle quali il consiglio metropolitano decide in via definitiva.

5. La conferenza esprime parere obbligatorio e non vincolante, entro il termine di cui al comma 4, sullo statuto della Città metropolitana di Milano, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei servizi pubblici di livello metropolitano.

## Art. 8.

*(Statuto della Città metropolitana di Milano)*

1. Lo statuto della Città metropolitana di Milano è adottato dal consiglio metropolitano nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo.

2. Lo statuto, nel rispetto delle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

3. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del relativo codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della Città metropolitana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

4. Lo statuto è deliberato dal consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenere entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore

decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 9.

*(Passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano di Milano)*

1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

2. Il sindaco metropolitano esercita le competenze attribuite al prefetto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Ove il sindaco del comune interessato non adotti i provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano provvede in luogo del prefetto, con propria ordinanza.

4. Nei casi di rilevanza metropolitana, le competenze attribuite al prefetto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono esercitate dal sindaco metropolitano.

5. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo e per l'osservanza dei regolamenti metropolitani il sindaco metropolitano si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

6. Le altre attribuzioni conferite al prefetto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza sono esercitate, nell'ambito territoriale della Città metropolitana di Milano, dal questore di Milano.

7. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci dei comuni della Città metropolitana di Milano quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

8. Restano attribuite al prefetto di Milano le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e di coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.

Art. 10.

*(Agenzia metropolitana di trasporti  
della Città metropolitana di Milano)*

1. Ferme restando le competenze regionali in materia di trasporti, la Città metropolitana di Milano può istituire un'Agenzia metropolitana dei trasporti alla quale i comuni appartenenti alla Città metropolitana conferiscono le partecipazioni societarie da essi detenute nelle aziende che operano nel settore.

Art. 11.

*(Finanziamento della Città  
metropolitana di Milano)*

1. Il finanziamento delle funzioni della Città metropolitana di Milano è assicurato nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

2. La Città metropolitana di Milano subentra alla provincia di Milano in tutte le entrate ad essa spettanti.

3. Alla Città metropolitana di Milano è attribuita una aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti riscosse nel territorio metropolitano, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il sindaco metropolitano.

Art. 12.

*(Procedimento di adesione  
alla Città metropolitana di Milano)*

1. Possono entrare a far parte della Città metropolitana di Milano, sentita la regione, anche le province limitrofe e i comuni contermini al territorio metropolitano.

2. L'iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Milano da parte di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero pari almeno al 30 per cento dei comuni della provincia medesima, che ne rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. L'iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Milano da parte di un comune contermine può essere assunta dal consiglio comunale del comune medesimo, previa approvazione della maggioranza della popolazione ivi residente, espressa mediante *referendum*.

4. Nel caso previsto dal comma 2, la legge dello Stato disciplina il passaggio delle funzioni dalla provincia interessata alla Città metropolitana di Milano e ogni altra disposizione necessaria all'adesione. La Città metropolitana di Milano subentra alla provincia che vi aderisce.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la legge dello Stato disciplina il passaggio del comune dalla provincia di provenienza alla Città metropolitana di Milano.

#### Art. 13.

##### *(Risorse umane, strumentali e finanziarie)*

1. La Città metropolitana di Milano acquisisce tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Milano inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il personale della provincia di Milano addetto a funzioni devolute ai comuni è trasferito ai comuni stessi per l'esercizio delle medesime funzioni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il sindaco metropolitano di Milano, è stabilito il passaggio alla Città metropolitana di Milano del personale della prefettura - ufficio territoriale del Governo di Milano addetto a funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 9.



## Art. 14.

*(Norme finali)*

1. Le disposizioni della presente legge che definiscono l'ordinamento della Città metropolitana di Milano possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.

2. All'ordinamento della Città metropolitana di Milano si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano di Milano.

## Art. 15.

*(Salvaguardia finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





